



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CASTELNOVO NE' MONTI

(Comuni di Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa Minozzo – Ventasso)

**BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2022**

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

Rende noto

Che a partire **dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022**, i soggetti residenti nei comuni dell'Unione Montana (Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa Minozzo – Ventasso) in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda attraverso la piattaforma regionale al link :

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/contributiper-l2019affitto-2022>

per richiedere un contributo per l'integrazione del canone di locazione.

Il riparto e la concessione delle risorse per l'anno 2022, avverrà da parte della Regione Emilia Romagna sulla base del numero delle domande prevenute ai comuni del distretto socio-sanitario attraverso la Piattaforma Informatica l'importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse al contributo, in relazione alle domande raccolte.

Il Bando è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Art. 1

Requisiti

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Al presente bando possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea purché muniti di permesso di soggiorno almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

- 2) essere residente in uno dei Comuni dell'Unione Montana coincidente con il distretto socio - sanitario (Carpinetti - Casina - Castelnovo ne' Monti -Toano - Vetto – Villa Minozzo – Ventasso) e nell'immobile oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione, per il quale si richiede il contributo;
- 3) essere Titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1-, A/8-, A/9 – redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante;

- 4) Essere in possesso di certificazione INPS che attesti un valore ISEE del nucleo familiare compreso tra €. 0,00 (valore minimo) e €. 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE che verrà preso in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità oppure valore "corrente".
- 5) Essere in possesso di valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INSP nell'anno 2022 compreso tra 0,00 e € 35.000,00 (valore massimo), che hanno subito un calo del reddito irpef superiore al 25%.

Il calo del reddito IRPEF deve essere autocertificato e comprovato mediante l'attestazione ISEE corrente emessa dall'INPS nell'anno 2022 oppure, in assenza di u ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini IRPEF dei componenti del nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.

- 6) Il Canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Art. 2

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) Avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) Avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5. Del D.L. 31/07/2013 n. 102, convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- 3) Aver ricevuto la concessione di un contributo del Programma regionale per la : " Rinegoziazione dei contratti di locazione " di cui alla DGR. N. 1275/2021 e successive modifiche;

GRADUATORIA 1:

per quanto riguarda specificamente la Graduatoria 1, è causa di esclusione essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla data di presentazione della domanda

Pertanto, i cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2.

I contributi del presente bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni, della legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate .

Art. 3

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande presentate presso gli Sportelli Sociali dei Poli Territoriali di residenza e autonomamente dagli utenti provvisti di SPID sulla piattaforma regionale verranno collocate in **due distinte graduatorie distrettuali** :

GRADUATORIA 1 nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra 0,00 e € 17.154,00

GRADUATORIA 2 nuclei famigliari aventi ISEE fino a 35.000,00 che hanno subito una diminuzione del reddito, Irpef superiore al 25%

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE del nucleo famigliare.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), avrà la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto;

Art. 4

Entità del contributo

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

Graduatoria 1) 40% delle risorse disponibili per il distretto;

Graduatoria 2) 60% delle risorse disponibili per il distretto;

Il pagamento del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie distrettuali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo corrisponde ad una somma fissa pari a numero 3 mensilità fino ad un massimo di 1.500 euro.

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo, ad eccezione del caso di morosità ai sensi della legge n. 431/1998, art 11, comma 3 che prevede l'erogazione al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata tramite la piattaforma on line della Regione Emilia Romagna

(<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>)

a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. ;

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2022 può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda separatamente per la propria porzione di alloggio;

E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui art . 3

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

I Poli Territoriale di residenza provvedono all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando.

Art. 6

Modalità di pagamento del contributo

L'erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari / postali italiani.

La liquidazione del contributo avverrà a livello di Unione in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Sarà cura dell'Unione comunicare, a mezzo lettera indirizzata esclusivamente ai beneficiari, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dello stesso.

Art. 7

Controlli

I Poli Territoriali di residenza effettueranno i controlli sulle autocertificazioni per la parte di loro competenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Unione, prima dell'erogazione del contributo, accerterà che i Servizi sociali dei Poli Territoriali di residenza, siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita di lavoro etc.) l'Unione attraverso i Poli Territoriali di residenza dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo non è conosciuto dai servizi sociali.

Art. 8

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/1998 e alla deliberazione della Giunta Regionale 1150 del 11/07/2022 seduta n. 31.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, email urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni pagina 17 di 21 istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Concessione del contributo del Fondo regionale per il sostegno all'abitazione in locazione di cui alla LR n. 24/2001, artt. 38 e 39.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono comunicati, per lo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo:

- al Comune a cui è stata presentata la domanda di contributo;

- al Comune capofila del distretto socio-sanitario a cui appartiene il Comune dove è stata presentata la domanda di contributo;

- ad Er.Go (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili

non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità a svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.